

Disciplinare di gara
D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CHIUSINI TELESCOPICI CON SOLLEVAMENTO A ROTAZIONE PER PRESA E
SARACINESCA**

CIG BAB511DA8D

*Fascicolo di gara su piattaforma Viveracqua Procurement
Tender _8296 Rfi 946 Rfq_946_1*

Sommario

PREMESSE	4
Art. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	4
• 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
• 1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
Art. 2 - OGGETTO, LOTTI, INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO	5
Art. 3 - IMPORTO MASSIMO STIMATO, CIG, MODIFICA CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	6
• 3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
Art. 4 – DURATA	7
Art. 5 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI	7
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	9
Art. 8 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
• 8.1 <i>Idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a)</i>	10
• 8.2 <i>Capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b)</i>	10
• 8.3 <i>Capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett. c)</i>	11
Art. 9 - INDICAZIONI GENERALI SUI REQUISITI SPECIALI	11
• 9.1 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	11
• 9.2 Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	12
Art. 10 – DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI	12
Art. 11 – AVVALIMENTO	12
Art. 12 - SUBAPPALTO	13
Art. 13 – GARANZIA PROVVISORIA	14
Art. 14 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	14
Art. 15 - INDIRIZZO DOCUMENTI DI GARA	14
Art. 16 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	14
Art. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
Art. 18 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	15
Art. 19 - FORMA E CONTENUTO DELL’OFFERTA	15
• 19.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)	16
• 19.2 BUSTA DI QUALIFICA (Risposta di Qualifica) contenente:	16
• 19.3 BUSTA ECONOMICA (offerta economica) contenente:	18
Art. 20 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	19
Art. 21 - ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA	19
Art. 22 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	19
Art. 23 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
Art. 24 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	21

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO	22
Art. 26 – GARANZIA DEFINITIVA	22
Art. 27 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
Art. 28 – ACCESSO AGLI ATTI.....	23
Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	24
Art. 30 – PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE.....	24
Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

PREMESSE

Con determina di indizione n. 043 del 08.04.2026 del Direttore Generale, Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (di seguito anche "ATS") ha deciso di affidare la fornitura di chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca, secondo le specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://viveracquaprourement.bravosolution.com/web/login.html>.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari ad un massimo di tre mesi dalla pubblicazione degli atti di gara mediante piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 15, commi 9, del codice, il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Giorgio Feltrin quale Responsabile del Settore Distribuzione.

Il Direttore dell'esecuzione è Fabio Biscaro, Responsabile del Settore Logistica.

La fornitura oggetto del presente appalto rientra nelle attività strumentali ai sensi dell'art. 148 del codice.

Art. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

• 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di registrazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Si precisa quindi che, problematiche correlate all'utilizzo della piattaforma, o ritardi imputabili agli operatori

economici, non saranno considerativi motivi validi per posticipare la scadenza della presentazione delle offerte che è fissata il giorno **29.04.2026 ore 12.00**.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Condizioni generali di registrazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

• 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Condizioni generali di registrazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 2 - OGGETTO, LOTTI, INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca.

Il dettaglio degli articoli e le caratteristiche tecniche richieste sono riportati nel Capitolato speciale d'appalto agli artt. 02-04-09 e l'importo complessivo stimato dell'appalto è di € 344.443,73 iva esclusa (incluse opzione di rinnovo e del quinto d'obbligo).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe disomogeneità nell'approvvigionamento degli articoli oggetto di appalto.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del codice, la stazione appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.

Si precisa che Alto Trevigiano Servizi Spa procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

Art. 3 - IMPORTO MASSIMO STIMATO, CIG, MODIFICA CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del codice, l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto ammonta ad euro 344.443,73 (trecentoquarantaquattroquattrocentoquarantatre/73) oltre IVA di legge (incluse opzione di rinnovo e del quinto d'obbligo), così come risultante dall'allegato quadro economico, ripartito come segue:

- **FORNITURA DI CHIUSINI TELESCOPICI CON SOLLEVAMENTO A ROTAZIONE PER PRESA E SARACINESCA - CIG BAB511DA8D**

CPV: 44423740

Descrizione	Importo
Chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca	€ 159.799,12
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
Importo complessivo 24 mesi	€ 159.799,12
Quinto obbligo ex art.120 co.9 per contratto 24 mesi	€ 31.959,82
Opzione di eventuale rinnovo ex art.120 co.10 di 12 mesi	€ 127.237,32
Quinto obbligo ex art.120 co.9 per contratto 12 mesi	€ 25.447,46
Importo massimo stimato	€ 344.443,73

ATS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, dà atto che i costi della sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sono pari a euro 0 (zero).

Trattandosi di fornitura di materiale non pericoloso in punti di scarico sicuri e appositamente individuati (nei quali non vi sono rischi dovuti ad atmosfere esplosive, rischi chimici o biologici, né rischi di cui all'allegato XI al D. Lgs. N. 81/08 s.m.i.) non vige l'obbligo della redazione del DUVRI.

L'importo a base d'asta è stato calcolato in ragione delle quantità stimate previste all'art. 09 del Capitolato speciale d'appalto e dei prezzi unitari a base d'asta determinati mediante un'apposita attività di analisi e studio del mercato.

L'appalto sarà aggiudicato per l'importo complessivo offerto ossia la valorizzazione delle quantità stimate per i primi 24 mesi con i prezzi netti offerti che costituiranno elenco prezzi contrattuale durante tutta la durata

dell'appalto.

L'effettivo valore delle forniture sarà determinato in fase esecutiva dalle quantità effettivamente ordinate e consegnate durante il periodo di vigenza del contratto, senza che vi sia in capo alla Stazione Appaltante alcun obbligo al raggiungimento dell'intero importo contrattuale. ATS si riserva pertanto la facoltà di ordinare senza che l'Appaltatore abbia nulla ad esigere qualora il valore economico delle forniture ordinate non raggiunga l'importo previsto dal Contratto.

Negli importi di cui al presente paragrafo sono compresi e compensati sia gli obblighi e gli oneri generali e particolari richiamati e specificati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, seppure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole forniture e comunque necessari a renderle compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati secondo la regola dell'arte.

Le singole forniture saranno richieste sulla base dell'effettivo fabbisogno nei limiti dell'importo complessivo offerto.

• 3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nell'importo a base d'asta sono comprese l'opzione di proroga, di rinnovo e l'eventuale variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga: qualora l'importo non sia esaurito entro il termine contrattuale sarà possibile esercitare una proroga temporale ai sensi dell'art.120 comma 08 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di rinnovo: Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima di 12 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto

Art. 4 – DURATA

La durata dell'appalto (esclusa l'eventuale opzione di rinnovo) è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura salvo esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 5 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art 60 del Codice ed è disciplinata all'art.18 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a concorrere per l'affidamento dell'appalto in oggetto, i soggetti economici di cui all'art. 65 del codice, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, definiti nel presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice. Particolari fattispecie di offerenti:

1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68, del codice, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario:

- a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 6 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
- b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
- c) devono indicare i requisiti che i singoli operatori economici in forma aggregata apportano al raggruppamento e le parti di servizio che ciascuno intende assumere, con l'impegno di questi a realizzarli, come previsto dall'art. 68, comma 2, del codice.

2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 65, comma 2, lett. g, del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole;
- d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

3. Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d), e 66, comma 1, lettera g, del codice, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designandoli per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara

automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

b) I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre"

c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del d. Lgs. n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili.

Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Per poter partecipare alla procedura in oggetto, gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché gli ulteriori requisiti indicati all'articolo 8 del presente disciplinare, **autocertificati dal concorrente in sede di gara e verificati in fase di aggiudicazione attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE, ai sensi dell'art. 24 e 99, del codice e della delibera ANAC 20.06.2023, n. 262.**

Tutti i soggetti interessati a partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accreditato all'apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d. P. R. n. 445 del 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del citato decreto.

La sussistenza in capo all'operatore economico delle cause automatiche di esclusione ai cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta dello stesso, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

○ **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. self cleaning). Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità

investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessioni, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere l'esclusione.

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d. Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 8 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **8.1 Idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a)**

Regolare Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti a quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli Stati Membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito del presente punto deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica
- dal consorzio o dai consorziati indicati come esecutori;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

- **8.2 Capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b)**

Al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l'operatore economico dovrà dimostrare:

- un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione della procedura di gara (2021-2022-2023-2024-2025) almeno pari circa al doppio dell'importo stimato d'appalto e cioè € 680.000,00 **che dovrà essere dichiarato specificatamente nel DGUE.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei dati dichiarati accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

• **8.3 Capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett.c)**

Al fine di provare le proprie capacità tecniche e professionali l'operatore economico dovrà dimostrare l'esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di forniture appartenenti alla categoria merceologica analoga all'oggetto dell'appalto, per l'importo complessivo di almeno pari ad € 344.443,73, in massimo di n. 5 contratti di forniture che dovrà essere **dichiarato nell'allegato 2_Dichiarazione forniture analoghe.**

La comprova dei suddetti requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La stazione appaltante verifica il possesso dei dati dichiarati accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Art. 9 - INDICAZIONI GENERALI SUI REQUISITI SPECIALI

Qualora il concorrente singolo non si trovi interamente in possesso dei requisiti di capacità sopra indicati, potrà:

- costituirsi in raggruppamento temporaneo, nel quale i requisiti di qualificazione richiesti sono posseduti cumulativamente dai soggetti raggruppati;
- accedere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice, acquisendo i requisiti di qualificazione di cui risulta carente da soggetto economico terzo, definito "ausiliario";
- accedere all'istituto del subappalto, facendo affidamento sui requisiti di qualificazione di cui risulta carente, apportati, entro i limiti concessi, dal soggetto economico indicato quale subappaltatore.

Nel caso l'operatore economico utilizzi uno degli istituti sopra menzionato dovrà dichiararlo specificatamente nell'apposita sezione del DGUE.

• **9.1 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, deve essere

posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

• 9.2 Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 10 – DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI

L'art. 170 del Codice - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi - si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.

Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità una relazione corredata della relativa documentazione. La relazione è allegata al provvedimento di aggiudicazione.

A tal fine, le ditte partecipanti dovranno produrre in fase di gara una dichiarazione di provenienza dei prodotti. Se i prodotti hanno origine da sedi produttive diverse, dovranno essere rese dichiarazioni per ciascuna tipologia di prodotto e indicata la percentuale di prodotti originari dalla sede in questione.

Nella busta di qualifica è stato predisposto il campo per il caricamento dell'allegato 3_Dichiarazione origine prodotti.

Art. 11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.8.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di carattere generale e quelli oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

• **11.1 Documentazione in caso di avalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avalimento dovrà essere allegato:

- all'interno della busta di qualifica/amministrativa in caso di ricorso all'avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione.

L'impresa ausiliaria compila le apposite sezioni dedicate all'avvalimento nel DGUE.

Art. 12 - SUBAPPALTO

Il concorrente **può dichiarare nella documentazione unico di gara (DGUE)**, le parti di fornitura che intende

eventualmente subappaltare secondo i limiti previsti dall'art. 119 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 13 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice per la partecipazione alla procedura di gara.

Art. 14 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 i partecipanti effettuano il pagamento del contributo a favore dell'Autorità nelle seguenti misure:

Chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca – CIG BAB511DA8D - importo contributo ANAC € 33,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di versamento è possibile consultare il sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Art. 15 - INDIRIZZO DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile integralmente e gratuitamente, previa registrazione, accedendo all'indirizzo <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com> consultando il seguente evento

"Tender_8296 Rfi 946 Rfq_946_1"

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara e allegati;
- b) capitolato speciale di appalto;
- c) schema di contratto;
- d) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- e) modello di offerta economica.

Le modalità di registrazione, l'abilitazione al portale e l'accesso alla presente procedura, sono contenute nel documento "condizioni generali di registrazione", disponibile nella homepage del suddetto portale telematico.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante area messaggi della *Rfq_946_1*.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
 - b) all'esclusione;
 - c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
 - d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- avvengono utilizzando l'area Messaggi della *Rfq_946_1* del portale riservata al presente appalto.

E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La piattaforma invia automaticamente agli operatori una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono attraverso l'area messaggi della Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6bis, 6ter, 6quater, del d. Lgs. n. 82 del 2005.

In caso di RTI di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del codice, invierà ad entrambe le parti del contratto di avalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del codice.

Art. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108 comma 3, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate e il cui valore è normalmente definito dal mercato.

L'importo complessivo offerto è dato dalla somma dei prodotti tra le quantità stimate e i prezzi unitari netti offerti per ciascun articolo.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'operatore economico che avrà presentato il minor importo complessivo, determinato mediante il confronto degli importi complessivi offerti dai concorrenti.

Tutti gli articoli presenti nel modulo Offerta dovranno essere quotati a pena di esclusione dal procedimento di gara; pertanto, la non quotazione, anche di un solo articolo, comporterà l'esclusione.

Durante l'esecuzione del contratto verranno applicati i prezzi netti offerti in sede di gara e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 18 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dagli art. 19, comma 3 e art. 88 del Codice, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di eProcurement (portale), accessibile dal seguente link:

<https://viveracqua procurement.bravosolution.com>

Per ricevere supporto circa l'utilizzo del portale, l'operatore economico ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero +39 02 00 704244 o collegarsi alla Home Page del Portale, selezionare il tasto "Richiedi Assistenza On Line" e far pervenire la richiesta compilando il form apposito dal lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.

Nel file pdf "Istruzione Accesso Piattaforma" presente nell'area allegati sono riportate tutte le informazioni per le modalità di partecipazione alla gara telematica e per la compilazione delle buste amministrativa ed economica. Il file "Istruzioni Accesso Piattaforma" si trova nell'area allegati.

Art. 19 - FORMA E CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta, presentata ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, dovrà essere esclusivamente inoltrata mediante il portale telematico ai sensi dell'art. 91 del codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli artt. 19, 46, e 47 del d. P.R. 445 del 2000.
L'offerta è composta da:

- **19.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)**

Accedendo via web all'Area Riservata del portale telematico, nonché alla Rfq 946_1 indicata, all'interno della sezione "Mia Risposta", il DGUE è presentato compilando esclusivamente i campi proposti dal sistema, secondo le istruzioni contenute nel file pdf "DGUE Operatore Economico" messo a disposizione nell'Area Allegati.

Gli eventuali operatori economici concorrenti secondari (quali ad es. i soggetti mandanti o i consorziati esecutori) o delle cui capacità il concorrente principale si avvale per poter partecipare alla gara di appalto (l'ausiliario), tenuti, per norma di legge o di capitolato alla compilazione e presentazione del proprio DGUE, lo compilano utilizzando l'apposita funzione della piattaforma - accessibile dalla busta di qualifica - "gruppo offerta". In ogni caso gli operatori concorrenti secondari dovranno essere abilitati al portale Viveracqua. Si rinvia al manuale disponibile nella homepage del portale e alle istruzioni contenute nel file "DGUE_Operatore Economico".

- **19.2 BUSTA DI QUALIFICA (Risposta di Qualifica) contenente:**

- Attestazione pagamento contributo ANAC di cui all'art. 14 del presente disciplinare.
- Dichiarazione in caso di partecipazione in ATI/consorzi/GEIE di cui all'art.6 del presente disciplinare (allegato 1)
- Dichiarazione provenienza prodotti di cui all'art. 10 del presente disciplinare, allegato 3;
- Eventuale contratto di avalimento in caso di ricorso all'avalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
- Copia visura camerale in corso di validità;
- Campionatura: l'offerta dovrà essere corredata con l'invio della Campionatura, dettagliatamente richiesta nel Capitolato speciale appalto all'art.7, finalizzata a meglio consentire le verifiche di conformità e la comprova di quanto riportato nelle schede tecniche.
 - Il plico contenente i campioni dei prodotti offerti dovrà essere trasmesso entro il termine di presentazione delle offerte, 29.04.2026 ore 12:00, al seguente indirizzo: Alto Trevigiano Servizi spa in Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna (TV);
 - L'orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
 - Sul predetto plico dovrà essere indicato, oltre alla denominazione/ragione sociale dell'impresa offerente, la dicitura: **"CAMPIONATURA- FORNITURA DI CHIUSINI TELESOPICI CON SOLLEVAMENTO A ROTAZIONE PER PRESA E SARACINESCA RFQ 946 1 – NON APRIRE - UFFICIO APPALTI"**
 - La campionatura presentata dalle ditte concorrenti è a titolo gratuito.
 - I campioni presentati devono corrispondere ai prodotti offerti e alle prescrizioni previste dal capitolato tecnico. L'etichetta o la stampigliatura sulla confezione dovrà essere uguale a quella dei prodotti in vendita.
 - Si precisa che la campionatura non dovrà contenere alcun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.
 - Si precisa che ATS non risponderà del mancato recapito dei campioni, della consegna ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato e/o del confezionamento in difformità a quanto prescritto.
 - La campionatura della ditta aggiudicataria e della seconda classificata resterà a disposizione di ATS per consentire le comparazioni tra i prodotti offerti in gara e quelli effettivamente consegnati durante l'esecuzione del contratto.

- La restante campionatura potrà essere ritirata dai concorrenti non aggiudicatari che, entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione gara, ne facciano formale e tempestiva richiesta e previo apposito appuntamento da richiedere tramite la Piattaforma. In mancanza di richiesta potrà essere utilizzata a titolo gratuito o eliminata per esigenze logistiche.
- altra documentazione amministrativa (da caricare in “area generica allegati” della busta di qualifica):
 - in caso di Consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già costituiti, atto costitutivo del Consorzio o del GEIE in copia conforme;
 - in caso di R.T. già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla ditta indicata quale capogruppo mandataria con atto pubblico o scrittura privata autentica;
 - in caso di concorrenti consorziandi, impegno a costituire il Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione della gara;
 - in caso di GEIE non ancora costituito, impegno a costituire il GEIE in caso di aggiudicazione della gara;
 - in caso di avalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 104 del Codice:
 - a) originale o copia dichiarata conforme ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, del contratto;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria con cui si attesta:
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice,
 - di essere in possesso dei requisiti speciali di cui l’ausiliata intende avvalersi,
 - di impegnarsi verso la ditta concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avalimento;
 - il concorrente allega, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, copia del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La Risposta di Qualifica e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta da un procuratore, nella "Busta di Qualifica" dovrà essere allegata in "Area generica allegati" la relativa procura.

- **19.3 BUSTA ECONOMICA (offerta economica) contenente:**

L'offerta economica del soggetto partecipante, sottoscritta con le stesse modalità della busta amministrativa, viene formulata compilando tutte le sezioni presenti nella busta "Risposta economica", come di seguito specificato.

L'operatore economico inserisce nella sezione RISPOSTA ECONOMICA la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- ✓ Offerta economica

La Busta Economica dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:

Modello d'offerta economica (Allegato 4__Modello offerta economica) firmata dal legale rappresentante del concorrente o persona munita di provati poteri di firma. **Nel Modello offerta economica** le ditte partecipanti dovranno indicare i prezzi netti unitari offerti sui singoli codici-prodotto, nella colonna evidenziata in colore verde, e il foglio di calcolo produrrà automaticamente l'importo complessivo offerto.

Il modello dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, l'Allegato modello per offerta – deve essere sottoscritto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento l'offerta economica dovrà essere sottoscritta solo dal soggetto partecipante.

Offerte economiche incomplete oppure recanti limitazioni, condizioni o riserve, oppure prive di firma digitale, saranno escluse dalla gara.

Si segnala che la mancata allegazione del modello "offerta economica", così come l'allegazione di un modello privo di sottoscrizione con le modalità prescritte dal presente articolo, al pari di ogni altra ipotesi di grave inesattezza e/o irregolarità essenziale della documentazione economica (ossia di incompletezza e/o irregolarità incidenti sul contenuto, sulla segretezza, sulla serietà e sulla provenienza dell'offerta), costituisce immediata causa di esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio.

Art. 20 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

A pena di esclusione l'offerta deve pervenire entro le ore **12.00** del **29.04.2026** attraverso il portale.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tale fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

La stazione appaltante indicherà le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La stazione appaltante pubblica, sul fascicolo di gara tender_8296_ Rfq 946_1 "Fornitura di chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca" all'interno del portale <https://viveracquaprourement.bravosolution.com/> e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.altotrevigianoservizi.it la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Art. 21 - ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA

Oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa, l'offerente è escluso dalla partecipazione senza il beneficio di regolarizzazione di cui all' art. 101, comma 1, del codice, nelle seguenti ipotesi:

- l'offerta telematica, costituita dalla Busta di Qualifica e dalla Busta Economica, non siano state inoltrate (pubblicate) entro il termine perentorio di scadenza indicato nel disciplinare;
- la Busta di Qualifica non sia stata firmata digitalmente dalla persona fisica qualificata quale rappresentante legale del soggetto concorrente richiedente o, nel caso di concorrente formato da soggetti economici temporaneamente riuniti ma non ancora formalmente costituiti, qualora la stessa Busta di qualifica non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito, quando l'irregolarità comporti la mancata attribuzione delle dichiarazioni costituenti la documentazione di qualifica a soggetto identificato quale rappresentante legale del concorrente;
- la Busta economica non sia stata sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto economico concorrente o, nel caso di soggetti concorrenti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti, non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito; inoltre, qualora la stessa sia carente di elementi essenziali per la corretta valutazione dell' offerta;
- il DGUE del concorrente (telematico), o uno dei DGUE necessari per la qualificazione di un soggetto sui requisiti del quale il concorrente debba far affidamento ai fini del possesso dei requisiti minimi di qualificazione, non sia stato presentato;
- sia violato il principio di segretezza delle buste di offerta, con riferimento alla risposta economica, qualora nella documentazione presentata nella busta di livello precedente vi siano elementi sostanziali riguardanti il contenuto proprio della busta di livello successivo non ancora sottoposte ad apertura;
- qualora, in caso di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del codice, il concorrente non abbia, entro i termini concessi, che si qualificano sin d'ora come perentori, integrato la documentazione carente richiesta.

Art. 22 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite dal portale, la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura delle offerte e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche è garantita dalla piattaforma.

	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	22.04.2026	12:00
Risposta alla richiesta di chiarimenti	23.04.2026	12:00
Termine perentorio per l'inserimento a sistema delle offerte contenenti la documentazione amministrativa ed economica	29.04.2026	12:00
Seduta del seggio di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa	29.04.2026	14:00
Seduta del seggio di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione economica	Data da definirsi	
Pubblicazione della graduatoria di gara	Al termine delle fasi di gara	

I concorrenti saranno pertanto informati tramite accesso, con le proprie credenziali, al portale dell'avanzamento delle varie fasi, come di seguito precisato:

1a Fase

a. verifica delle offerte pervenute

In data e ora successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte il Responsabile del Progetto (o il seggio di gara laddove costituito), accedendo al portale telematico, apre il fascicolo di gara relativo e prenderà visione delle offerte presentate.

b. apertura busta digitale "Risposta di Qualifica" – ammissione alla gara

Il Responsabile del Progetto (o il seggio di gara) procede all'apertura delle buste "Risposta di Qualifica", contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione presentata. La data fissata per l'apertura delle buste di Qualifica è il giorno 29.04.2026 ore 14:00.

Verificata la conformità della documentazione ai documenti di gara, attivato il soccorso istruttorio laddove necessario, il Responsabile del Progetto redige apposito verbale relativo alle attività svolte e adotta, avendone il potere, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti previsti, ovvero trasmette gli atti all'organo competente.

2a Fase

Apertura busta digitale "Risposta Economica" - graduatoria

Al termine delle operazioni di cui alla 1a fase, in data e ora da definire, il Responsabile del Progetto (o il seggio di gara) procederà all'apertura delle buste di "Risposta Economica" e quindi alla relativa valutazione.

Ultimate le attività, il Responsabile del Progetto (o al seggio di gara) procederà alla formulazione della graduatoria.

3a Fase - aggiudicazione dell'affidamento

L'organo competente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 23 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avallo, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio verrà avviato a mezzo di messaggio inviato tramite l'area "Messaggi" della piattaforma di e-procurement.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023 fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Siccome il sistema non consente la trasmissione di risposte oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, se si manifestasse questa necessità l'operatore economico è tenuto a darne tempestivamente avviso alla Stazione Appaltante tramite messaggio per definire le modalità di modifica dell'offerta.

Art. 24 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura (con esclusione dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali i Concorrenti potranno contattare l'apposito Centro Operativo) utilizzando la funzionalità "Messaggi" della Richiesta di offerta Telematica, che consente ai Concorrenti ed a Viveracqua di comunicare mediante la suddetta piattaforma.

I quesiti andranno rivolti alla stazione appaltante **entro il 22.04.2026 ore 12:00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 164, comma 2, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la funzione "Messaggi".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma digitale entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

L'imposta di bollo deve essere versata in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 27 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dal D. Lgs 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del Codice. Il concorrente deve indicare, nella sezione **"ACCESSO AGLI ATTI"** contenuta nella busta di qualifica, il proprio consenso o diniego all'accesso.

Nell'eventualità di accesso agli atti di gara esercitati da qualsivoglia soggetto avente titolo, si invitano i concorrenti a verificare la necessità di occultare determinate informazioni contenute nella documentazione prodotta in sede di gara.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023 deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Ciascun concorrente indica espressamente nell'apposita sezione **"ACCESSO GLI ATTI"** all'interno della busta di qualifica i singoli documenti, o parti degli stessi, che possono essere esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, fornendo motivata e comprovata dichiarazione.

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a comprova non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in

graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

La stazione appaltante consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti nei seguenti casi:

- assenza di dichiarazione di segretezza;
- motivazioni indicate e documentazione fornita a comprova non ritenuta sufficiente;
- richiesta di oscuramento totale dell'offerta presentata.

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso e, qualora si richieda l'accesso alle offerte e a documenti presentati dai concorrenti non già resi disponibili nelle modalità di cui sopra, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi e il relativo documento, nonché le motivazioni in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia indispensabile ai fini della suddetta tutela.

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le procedure di ricorso avverso l'iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Tutte le controversie, invece, che dovessero insorgere dopo la stipula del contratto e che non dovessero trovare conciliazione bonaria tra le parti, saranno attribuite alla Magistratura Ordinaria con competenza del Foro della Stazione Appaltante.

Art. 30 – PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy").

Titolare del trattamento è Alto Trevigiano Servizi Spa.

Si fa rinvio agli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si informa che il Consiglio di amministrazione di A.T.S. S.p.a. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di sovrintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

Il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it.

Alto Trevigiano Servizi Spa
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Giorgio Feltrin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.